TESTO UNICO RECANTI NORME PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

# Art. 2

## Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1

Il Senato della Repubblica e' eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2005, non più in vigore dal 12 novembre 2017 · versione 5

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica |
| Estremi | Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 |
| Titolo | I — DISPOSIZIONl GENERALI |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1993 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-recanti-norme-per-l-elezione-del-senato-della-repubblica/art-2-legge-4-agosto-1993-n-276-art-1/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it